

Per la decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, non è necessaria la notifica della procura alle liti del legale del creditore

Corte di Cassazione, sezione III, provvedimento n. 27154 del 06 ottobre 2021

Con la pronuncia intestata viene chiarito che ai sensi dell'art. 643 cpc ai fini della decorrenza del termine per la opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso e il decreto monitorio, ma non è necessaria la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avviene a mezzo PEC ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53.

Pertanto, in fattispecie in cui era stata effettuata dapprima una notifica a mezzo pec, contenente procura alle liti non sottoscritta dalla parte, con successiva nuova notifica tramite ufficiale giudiziario, poiché l'opposizione dell'ingiunto risultava tardiva rispetto alla prima notifica (sebbene tempestiva rispetto alla seconda), la Cassazione ha affermato che *“va dichiarata l'inammissibilità, per tardività, della predetta opposizione, con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto”*.